

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI
DEMOGRAFICI**

N. 112 del Reg.

Data 12/07/2012

N. 411 del Reg. Generale

OGGETTO

**Art. 71, comma 1, del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112: Assenze per
malattia – Determinazione del trattamento economico accessorio
ai fini della trattenuta per i primi dieci giorni di assenza –
Dipendente Sig. GIURI Luigi – Mese di Giugno 2012.=**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che il dipendente Sig. Luigi GIURI, nato a Salice Salentino il 18/07/1962 – Cat. B – Pos. Econ. B4, Esecutore-Messo Notificatore, è in servizio in posizione di comando presso il Giudice di Pace di Campi Salentina;

VISTA la nota Prot. n. 475 del 2/7/2012 con la quale il Giudice di Pace comunica che il dipendente Sig. GIURI Luigi, nel mese di Giugno 2012, è stato assente dal servizio per malattia dal 4/06/2012 all'8/6/2012, per complessivi gg. 5;

VISTO l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, in Legge 6 Agosto 2008 n. 133, che testualmente recita:

“1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa”;

DATO ATTO che le assenze di cui sopra non rientrano nelle fattispecie previste dal secondo comma della sopra riportata norma;

VISTO l'art. 21 del CCNL 6 Luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 Giugno 2008, n. 112;

RITENUTO di dover determinare il trattamento economico accessorio del dipendente ai fini della trattenuta per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

VISTO il parere n. 795-21C7 con il quale l'ARAN ha precisato, fra l'altro, le voci del trattamento accessorio,

D E T E R M I N A

= **Al sottonotato dipendente**, per i primi dieci giorni di assenza per malattia nel mese di Giugno 2012, **dal 4/6/2012 all' 8/6/2012**, non è corrisposto il trattamento economico accessorio, come dal seguente prospetto:

COGNOME e NOME	Indennità di comparto	Indennità di Amministrazione	Totale indennità mensile	1/30 di Col. 3	GG. di assenza	Totale Col. 4 x col. 5
	1	2	3	4	5	6
GIURI Luigi	39,31	270,25	309,56	10,32	5	51,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 12/07/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Agostino BACCA

Data 12/07/2012

N. 822 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 12/07/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 12/07/2012

IL MESSO COMUNALE
Sig. Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
